NORME PER L'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

Art. 36

Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonche' al procuratore generale presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.

Versione in vigore dal 4 febbraio 1979, non più in vigore dal 8 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro
Estremi	Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Titolo	IV — Sanzioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-ordinamento-della-professione-di-consulente-del-lavoro/art-36-notificazione-delle-deliberazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it